

Izvorni znanstveni članek (1.01)
Bogoslovni vestnik 77 (2017) 1,145—157
 UDK: 272-748-45
 Besedilo prejeto: 5/2017; sprejeto: 5/2017

Sebastijan Valentan

L'infedeltà come capo di nullità matrimoniale

Riassunto: L'infedeltà di uno o di entrambi coniugi influenza molto la comunione matrimoniale, e a volte è così determinante, che il matrimonio fallisce e i coniugi prendono ognuno la propria strada. L'infedeltà tra i coniugi si esprime in tanti modi diversi quanti sono i matrimoni perché ogni coppia è a sé, ha un proprio modo di vivere la vocazione matrimoniale. Dobbiamo specificare che non ogni matrimonio fallito (per infedeltà) comporta la nullità matrimoniale. La validità di tali matrimoni si verifica nel tribunale ecclesiastico. Lo studio mostra in quali casi l'infedeltà può essere anche ragione di nullità. Negli ultimi anni si è discusso molto sulle sentenze del tribunale apostolico della Rota Romana nei processi di nullità matrimoniale a causa dell'esclusione del *bonum fidei*, perché non è stato sempre del tutto chiaro questo concetto (e non lo è ancora), specialmente per ciò che concerne la comprensione dell'unità matrimoniale. La giurisprudenza della Rota Romana è un riferimento fondamentale in quanto le sue decisioni sono di guida per gli altri tribunali nel mondo.

Parole chiave: (in)fedeltà, matrimonio, proprietà essenziali del matrimonio, nullità matrimoniale, *bonum fidei*, Rota Romana, Codice di Diritto Canonico, can. 1056, *Mitis Iudex Dominus Iesus*

Povzetek: **Nezvestoba kot razlog za ničnost zakona**

Nezvestoba enega ali obeh zakoncev močno prizadene zakonsko skupnost. Včasih tako močno, da zakon zaradi tega razpade in zakonca gresta svojo pot. Nezvestoba med zakonci se kaže na zelo različne načine, kajti vsak par ima svoje življenje, lasten način dojemanja zakonske poklicanosti. Potrebno je pojasniti, da ni vsak ponesrečen cerkveni zakon (zaradi nezvestobe) tudi že neveljaven zakon. Njegovo veljavnost presoja cerkveno sodišče. Razprava pokaže, v katerih primerih je lahko nezvestoba v zakonu tudi razlog za ničnost. V zadnjih letih se je veliko razpravljalo o sodbah apostolskega sodišča Rimske rote v postopkih ugotavljanja ničnosti zakona zaradi izključitve dobrine zakonske zvestobe, saj ta koncept ni bil (in še zmeraj ni) povsem jasen, posebej še glede tega, kako vpliva na razumevanje enosti zakona. Sodna praksa Rimske rote nam je v pomoč, saj so njene odločitve vodilo drugim cerkvenim sodiščem po svetu.

Ključne besede: (ne)zvestoba, zakon, bistvene lastnosti zakona, ničnost zakona, *bonum fidei*, Rimska rota, Zakonik cerkvenega prava, kan. 1056, *Mitis Iudex Dominus Iesus*

Abstract. **Infidelity as a Ground for Nullity of Marriage**

Infidelity of one or both spouses strongly affects the marital community. Sometimes to the extent that the marriage disintegrates and the spouses each go their own way. Infidelity among spouses is manifested in very different ways, because each couple has its own life and perception of the marital vocation. It should be clarified that not every unfortunate ecclesiastical marriage is also an invalid one (due to infidelity). Its validity is assessed by the ecclesiastical court. The discussion shows in which cases infidelity in marriage can also be a reason for annulment. In recent years there has been much discussion about the judgments of the Apostolic Tribunal of the Roman Rota on marriage invalidity proceedings due to excluding goods of marital fidelity, since this concept was not and is still not entirely clear, especially with regard to how it affects the understanding of the unity of the marriage. Judicial practice of the Roman Rota helps us, because its decisions are a guideline to other ecclesiastical courts around the world.

Key words: (in)fidelity, marriage, essential properties of marriage, nullity of marriage, *bonum fidei*, Roman Rota, Code of Canon Law, can. 1056, *Mitis iudex Dominus Iesus*

1. Introduzione

Chi ancora oggi parla di fedeltà nel matrimonio? Esistono i coniugi fedeli? La fedeltà matrimoniale va contro la mia libertà? Oggi, nella società moderna, possiamo sentire domande simili. Esse sono lo specchio della nostra cultura e anche la risposta a movimenti sociologici diversi. La libertà dell'uomo è diventata intoccabile e nel nome di essa vengono accettati e giustificati comportamenti discutibili. Ma come ha spiegato benissimo il Papa emerito Benedetto XVI nel parlamento federale Reichstag di Berlino:

»Dobbiamo ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente. Vorrei però affrontare con forza un punto che – mi pare – venga trascurato oggi come ieri: esiste anche un'ecologia dell'uomo. Anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. L'uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L'uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura, e la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura, la ascolta e quando accetta se stesso per quello che è, e che non si è creato da sé. Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana.« (2011, 668)¹

Le organizzazioni sociali e umanitarie sono diventate molto presenti nella sfera pubblica e le loro idee e visioni esercitano un grande influsso sulla gente. Con il loro contributo si modificano i pensieri e le opinioni. Anche il concetto di famiglia, »Ecclesia domestica« (LG, § 11), è mutato e il secolarismo dominante, tanto pre-

¹ Il testo è stato originariamente pubblicato in tedesco.

sente in Europa, contribuisce a cambiarlo. Perciò nella società è di maggior importanza, rispetto alla presenza di diverse malattie sessualmente trasmissibili, a matrimoni interrotti, a molti casi di bassa fertilità e alla perdita di valori, promuovere il matrimonio e la famiglia (Strehovec 2013, 249) che sono il motore di una società sana. Con tutti i sforzi dobbiamo lottare per questo campo pastorale specifico (Slatinek 2014, 13) affinché diventi per noi il modo di presentare al mondo il valore enorme della famiglia e della fedeltà matrimoniale. Nel nostro lavoro tratteremo l'argomento della fedeltà matrimoniale e affronteremo alcuni casi in cui l'infedeltà comporta l'invalidità o meno del matrimonio.

2. La visione cristiana del matrimonio

»Nella storia dell'umanità, nei costumi delle innumerevoli popolazioni che si sono avvicendate nel corso dei secoli, il matrimonio, l'unione riconosciuta e istituzionalizzata tra l'uomo e la donna, ha sempre avuto un qualche collegamento con la sfera del sacro, una dimensione che ne trascende gli aspetti meramente materiali e sociali. Il mistero che circonda l'origine della vita, e che per tanto tempo ha avvolto i meccanismi biologici della generazione, non poteva che rimandare a un più profondo mistero soprannaturale, a una volontà o a un disegno divino che viene a coinvolgere l'uomo e la donna che mettono reciprocamente in comune la loro esistenza.« (Moneta 2014, 9)

Le parole del canonista Moneta ci mostrano che il matrimonio è stato sempre qualcosa di sacro. Nella Bibbia troviamo infatti le parole di Creatore che disse: »Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne.« (Gen 2,24)

Nell'Antico testamento abbiamo tante espressioni che si collegano con il versetto sopra citato e si devono interpretare come l'amore che Dio ha verso il suo popolo d'Israele. La chiamata alla fedeltà indica sempre la presenza di Dio. Con Gesù le espressioni sul matrimonio diventano sempre più concrete, soprattutto quando parla con i farisei:

»Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: »È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?« Ed egli rispose: »Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi.« (Mt 19,3-6)

Con queste parole abbiamo presente anche una tematica tanto discussa nel nostro tempo: l'indissolubilità. I primi cristiani vivono il matrimonio secondo le

consuetudini proprie dell'ambiente sociale a cui appartengono, ma c'è in quel matrimonio qualcosa in più, perché vivono nel Signore (2 Cor 7,39; Col 3,18) e si aggiunge così la dimensione religiosa. L'unione coniugale dei cristiani rispetto a quella dei pagani è differente in due punti essenziali, nel rispetto assoluto della fedeltà coniugale² e nell'indissolubilità del vincolo. Ciò non significa che ci siano due matrimoni diversi, ma che la Chiesa è riuscita a svelare e testimoniare, grazie all'aiuto della Rivelazione, la vera natura del matrimonio, che era rimasta oscurata dal peccato. Il matrimonio diventa sempre di più un tema importante per la cura pastorale della Chiesa, e viene considerato unanimemente una realtà di esclusiva competenza ecclesiastica. (Moneta 2014, 10–11) Il Concilio Vaticano II, ha dedicato la sua attenzione anche ai coniugi e al tema della famiglia. Non possiamo continuare con questo lavoro senza citare le sue conclusioni:

»L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo. Perché è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini: tutto ciò è di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e la sorte eterna di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana. Per la sua stessa natura l'istituto del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento. E così l'uomo e la donna, che per l'alleanza coniugale «non sono più due, ma una sola carne» (Mt 19,6), prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività, sperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la conseguono. Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità.» (GS, § 48)³

In questa espressione conciliare si nota l'essenza della visione cristiana del matrimonio che, come abbiamo visto in precedenza, a oggi non è tanto facile da seguire, soprattutto a causa dei diversi influssi sociologici e sociali. La Chiesa ha sempre seguito l'insegnamento del suo Fondatore e non può abbandonare la dottrina e semplicemente adattarsi alla situazione attuale e transitoria.

² Mt 5,28: »Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.«

³ Vedi anche CIC, can. 1055–1062.

3. La fedeltà – bellezza del matrimonio

La fedeltà tra i coniugi trova il suo posto nel decalogo (Es 20,14), dove esplicitamente è detto: «Non commetterai adulterio.» Questo significa che si deve osservare la fedeltà tra i coniugi. Prima di essere proprietà essenziale del matrimonio nella sua dimensione giuridica, la fedeltà coniugale è espressione della legge divina di non commettere adulterio. La parola latina *ad alterum*, da dove viene adulterio, significa andare ad un altro. Se uno dei coniugi tradisce l'altro parliamo di adulterio semplice, se ambedue si tradiscono è adulterio duplice. In questo modo viene tradita la fiducia ed è una cosa ancora più grave se questo peccato è perpetrato deliberatamente e continuamente. Quando la parte fedele scopre l'infedeltà certamente resta ferita e cade in una grave sofferenza interiore. (Chouweifaty 2013, 280–281)⁴ Va comunque ricordato che il problema non è solo morale, ma è anche strettamente giuridico. Basti soltanto ricordare – oltre al fatto delle conseguenze giuridiche dell'esclusione della fedeltà – che l'adulterio è l'unica causa che permette la separazione legittima (CIC 83, can. 1153 §2) dei coniugi. Si può discutere su come sia concepita la fedeltà da una persona cattolica o una cristiana e come da un agnostico o un ateo. Il cristiano ha una coscienza formata sui testi della Sacra Scrittura che non sono pochi e presentano Dio come fedele.⁵ Non si può assolutizzare che un credente sarà più fedele al suo coniuge che un non credente, perché conta tanto la formazione ricevuta e anche il buon esempio dato dalla propria famiglia, dai buoni amici e dalla società. La Chiesa dà un gran valore al matrimonio, ma si deve aggiungere anche che «la grazia del sacramento comporta uno specifico aiuto perché i coniugi si mantengano indissolubilmente fedeli» (Hervada 2010, 696).⁶

L'infedeltà tra i coniugi si esprime in tanti diversi modi perché ciascuna coppia ha la sua vita, il proprio modo di vivere la vocazione matrimoniale. Dobbiamo specificare che non ogni matrimonio fallito (per infedeltà) comporta la nullità matrimoniale. Per dichiarare nullo un matrimonio serve molta prudenza, tante prove, conoscere bene la storia dei contraenti e soprattutto la *certitudo moralis*: «*Ad declarandam nullitatem matrimonii requiritur in iudicis animo moralis certitudo de eiusdem nullitate.*» (DC, 247 § 1)⁷ Questo è stato confermato dall'articolo 12 delle Regole procedurali di MI, a norma del quale: «Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario.»

⁴ Nell'articolo l'autore sviluppa il tema della separazione canonica dei coniugi per adulterio. Nell'archivio del Tribunale ecclesiastico di Maribor abbiamo trovato alcune ma poche cause di separazione canonica dei coniugi per adulterio.

⁵ Dt 32,4; Nee 9,33; Is 65,15; 1 Cor 1,9; 2 Cor 1,18; 2 Ts 3,3.

⁶ Su questo vedi anche: Benedetto XVI. 2013, 170.

⁷ Per raggiungere *certitudo moralis* «*non sufficit praevalens probationum indiciorumque momentum, sed requiritur ut quodlibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera contrarii possibilitas non tollatur*» (DC, 247 § 2). Il giudice deve aiutarsi con le prove e altri atti.

Uno dei capi per la dichiarazione di nullità matrimoniale è l'esclusione del *bonum fidei*. Il tema è stato dibattuto molto negli ultimi anni nella giurisprudenza rotale. Non era sempre (e non è ancora) del tutto chiaro questo concetto perché la giurisprudenza lo ha trattato equiparando l'unità del vincolo matrimoniale e il *bonum fidei*. Solo con la sentenza rotale del 1963 c. De Jorio 1963 si fa una distinzione. Questa sentenza è la prima con la quale il *bonum fidei seu fidelitas* fu capo di nullità. (Szpak 2015, 39) Nella giurisprudenza rotale tradizionale si trova l'equiparazione tra l'unità e la fedeltà come se chi avesse escluso l'unità avesse pure escluso la fedeltà, cioè chi contrae il matrimonio ha intenzione di concedere il diritto al corpo non solo al proprio coniuge ma anche ad altri. Nella menzionata sentenza c. De Jorio si fa una distinzione tra unità e *bonum fidei*. (41) Si nota che il concetto di *bonum fidei* non è semplicemente la proprietà essenziale dell'unità in senso stretto e perciò è necessario uno sguardo più approfondito.

4. L'unità e l'indissolubilità: le proprietà essenziali del matrimonio

Dobbiamo analizzare cosa dice il *Codice di Diritto Canonico* e come interpreta la fedeltà matrimoniale. Nei due codici (1917 e 1983) in quel senso non esiste praticamente nessuna differenza, i canoni corrispondenti sono quasi uguali.

CIC 1917, can. 1013 § 2	CIC 1983, can. 1056
<i>Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas ac indissolubilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti.</i>	<i>Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem.</i>

L'unità e l'indissolubilità sono le proprietà essenziali del matrimonio. Noi ci concentreremo sull'unità perché, insieme con l'infedeltà, è questo l'oggetto della nostra ricerca. Ciò significa che non possono esistere più vincoli matrimoniali contemporanei, perché l'unità rappresenta un vincolo. Per molto tempo, la giurisprudenza rotale considerò che era nullo soltanto quel matrimonio nel quale il coniuge aveva escluso l'unità dimostrando l'intenzione di volere un altro rapporto coniugale. L'unità esclude ogni forma di poligamia e poliandria. (Monni 2001, 627)

C'è stato, però, un approfondimento nel Magistero che, alla fine, ha portato la giurisprudenza ad ammettere che l'unità implicava anche l'esclusività del dono della propria condizione maschile o femminile, in modo tale che chi avesse escluso mediante un positivo atto di volontà, nel momento del consenso, questo obbligo di fedeltà, avrebbe celebrato un matrimonio nullo. Torneremo su questo punto, dopo una breve presentazione dell'arricchimento del Magistero su questo tema.

Papa Pio XI nell'enciclica *Casti connubii* sviluppa il secondo bene del matrimonio di Sant'Agostino dicendo:

»È il bene della fede, che è la vicendevole fedeltà dei coniugi nell'adempimento del contratto matrimoniale; sicché quanto compete per questo

contratto sancito secondo la legge divina al solo coniuge, né a lui sia negato, né permesso ad una terza persona; e neppure al coniuge stesso sia concesso ciò che non si può concedere in quanto contrario alle leggi divine e del tutto alieno dalla fede matrimoniale. Questa fede pertanto richiede in primo luogo l'unità assoluta del matrimonio, che il Creatore stesso adombrò nel matrimonio dei primi genitori, volendo che esso non fosse se non fra un uomo solo e una sola donna. E sebbene poi il supremo Legislatore, Iddio, allargò alquanto questa legge primitiva per qualche tempo, non vi è tuttavia dubbio alcuno che la legge evangelica abbia ristabilito pienamente l'antica e perfetta unità, abrogando ogni dispensa, come dimostrano chiaramente le parole di Cristo e la dottrina e la prassi costante della Chiesa. A buon diritto perciò il Sacro Concilio Tridentino dichiarò solennemente: »Cristo Signore insegnò più apertamente che con questo vincolo due sole persone si vengono strettamente a congiungere, quando disse: Non sono dunque più due, ma una sola carne.« E Nostro Signore Gesù Cristo non volle solamente proibire qualsiasi forma, sia successiva sia simultanea, come dicono, di poligamia e di poliandria o qualsiasi altra azione esterna disonesta; ma di più ancora, perché si custodisse inviolato il santuario sacro della famiglia, proibì gli stessi pensieri volontari e desideri su tali cose: »Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso in cuor suo adulterio con lei.« (1930, 546–547)

Occorre aggiungere la posizione di San Tommaso nella sua dottrina circa la fides. Egli riporta i casi in cui in un matrimonio non ci sono i figli e anche la fedeltà coniugale non è sempre osservata, ma questo secondo San Tommaso di per sé non è un fatto sufficiente per affermare la nullità del matrimonio. Secondo lui per un matrimonio valido serve la fides in suis principiis, cioè il dovere morale di non adulterare. La fedeltà fisica è un grave obbligo, ma violarla di per sé non implica la nullità il consenso, poiché quello che è determinante non è il vissuto successivo alla celebrazione, ma che nel momento del consenso non ci sia stata presente una chiara voluntas adulterandi.

Come dicevamo in precedenza, per alcuni autori, tra i quali il giudice rotale Burke, il bonum fidei non si riferirebbe alla fedeltà fisica ma essenzialmente alla unità della coniugalità (1991, 662). La giurisprudenza rotale maggioritaria a partire dagli anni 80', invece, ritiene che esclude la fides in suis principiis non soltanto colui che ha una volontà poligamica ma anche colui che, nel momento del consenso, esclude l'obbligo della fedeltà ed esclusività del dono di sé nella coniugalità. Una sentenza c. Stankiewicz (1987, 144) menziona anche l'insegnamento di San Giovanni Paolo II che parla di coerenza tra fedeltà e unità come proprietà del matrimonio. Dice il Pontefice:

»E il contenuto della partecipazione alla vita del Cristo è anch'esso specifico: l'amore coniugale comporta una totalità in cui entrano tutte le componenti della persona – richiamo del corpo e dell'istinto, forza del sentimento e dell'affettività, aspirazione dello spirito e della volontà – ; esso mira ad una unità profondamente personale, quella che, al di là dell'unione in una sola carne, conduce a non fare che un cuor solo e un'anima sola: esso esige l'indissolubilità e la fedeltà della donazione reciproca definitiva e si apre sulla fecondità.« (FC, § 13)

San Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica *Familiaris consortio* si riferisce alla comunione coniugale e ci ricorda l'espressione famosa numero 48 di *Gaudium et Spes*: »Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità.«

5. Un rinnovamento pastorale della famiglia

Sembra che non sia facile nelle società odierne conservare con pienezza e fermezza la fedeltà coniugale, perché l'influsso del liberalismo e dell'egocentrismo è molto forte. I giovani di oggi non sono sempre in grado di difendere le proprie idee a causa della cattiva influenza di certe amicizie e compagnie. Anche se la persona ha ricevuto una educazione tradizionale, all'interno di una »buona famiglia cattolica«, l'influenza esercitata da soggetti esterni è spesso determinante. Ci si pone la domanda: qual è l'idea di unità e di fedeltà per un giovane di oggi? I numerosi divorzi civili ci mostrano che è necessario un rinnovamento pastorale della famiglia e anche della società. Stupisce che in una ricerca delle sentenze della Rota Romana tra il 1995 e il 2005 sull'esclusione del bonum fidei come unico capo di nullità o insieme ad altri capi la maggioranza delle sentenze sia negativa. (Franceschi 2012, 42) Certamente, come abbiamo già detto, l'infedeltà coniugale occasionale non rende nullo il matrimonio, ma occorre una esclusione dell'unità e/o della fedeltà nel consenso matrimoniale, cioè una riservatio di questo diritto per darlo anche ad altri. Mentre alcuni pensano che il bonum fidei e la proprietà essenziale dell'unità siano due realtà diverse, altri sono convinti che questi si possano considerare come »due dimensioni complementari necessarie per la comprensione di una stessa realtà«. (2013, 180) Infatti, la riserva contro lo ius fidelitas-bonum fidei è connessa alla proprietà dell'unità. La dottrina tradizionale distingue tra l'esclusione dell'obbligo e quello dell'osservanza. Il matrimonio può essere dichiarato nullo nel primo caso. (Sabbarese 2016, 109–110)⁸ La giurisprudenza rotale distingue tra l'esclusione del diritto stesso e l'esclusione del suo esercizio. Sono dichiarati nulli i casi di esclusione del diritto.⁹

La vita prima e dopo le nozze può affermare o negare se il consenso è stato messo a rischio. Si deve certamente distinguere tra il matrimonio *in fieri* e il matri-

⁸ Di questo argomento vedi anche Bañares 2004, 1059–1060.

⁹ c. Gianecchini 1995; c. Defilippi 1998; c. Alwan 1999; c. Cianni 2002; c. Huber 2003; c. Alwan 2003.

monio *in facto esse* (tra il diritto e il suo esercizio). Assumere il dovere della fedeltà e il suo adempimento non è la stessa cosa. Dichiarare nullo un matrimonio soltanto per il fatto che un coniuge è stato infedele sarebbe in contrasto con ciò che abbiamo detto, perché l'esercizio del matrimonio non equivale necessariamente a quanto espresso al momento del consenso. Sono presenti alcune sentenze nelle quali si nota che l'adulterio da solo non prova che sia stato escluso il *bonum fidei*.¹⁰

L'inadempienza dell'obbligo di fedeltà non implica necessariamente la sua esclusione nel momento iniziale, perché questo momento può essere completamente diverso. Occorre verificare quale sia stata la volontà reale del contraente. L'esistenza di una relazione con una terza persona prima e/o dopo le nozze non è sufficiente per poter automaticamente dichiarare nullo un matrimonio, perché occorre prendere in considerazione la volontà reale nel momento della manifestazione del consenso matrimoniale. Se in quel momento un coniuge ha la volontà di non osservare la fedeltà, possiamo parlare di esclusione del *bonum fidei*. Dobbiamo comunque notare che sembra «che ci sia una contraddizione intrinseca e insuperabile tra una pretesa volontà di assumere l'obbligo della fedeltà e una volontà, presente nello stesso atto di contrarre, di escludere l'esercizio dell'obbligo presuntamente assunto». (Franceschi 2013, 185–189)

L'atto positivo di volontà per celebrare simultaneamente più di un matrimonio non è l'unico caso per dichiarare nullo un matrimonio. Va aggiunto in questo contesto anche l'intenzione di mantenere rapporti con una terza persona di sesso opposto, o dello stesso sesso, caso quest'ultimo non tanto infrequente.

Valerio Andriano, avvocato della Rota Romana, elenca quattro punti nei quali la giurisprudenza stabilisce alcuni criteri pratici di valutazione. Benché l'autore segua quella distinzione che abbiamo contestato della distinzione tra esclusione del diritto — che sarebbe rilevante — e quella del solo esercizio del diritto, ci sembra che le sue parole sono utili per chiarire se ci sia stata o meno una vera esclusione del *bonum fidei* nel caso concreto:

»Il proposito di mantenere dopo le nozze relazioni sessuali già avute in precedenza con terze persone, non costituisce una prova della esclusione del diritto, ma soltanto dell'esercizio; la prova della esclusione del diritto con atto positivo di volontà, risulta più praticabile quando tra i contraenti c'è un accordo di concedersi sessualmente a terzi; si presume l'esclusione del diritto, quando esista una causa oggettiva che crei ostacolo all'adempimento del dovere della fedeltà, come una patologia psicosessuale, insieme al proposito di commettere adulterio; si presume l'esclusione del diritto alla fedeltà, quando il proposito di tenere relazioni illecite con terze persone ha carattere perpetuo.« (2016, 133–135)

Riguardo al tema oggetto della nostra ricerca, è necessario fare un riferimento alla recente riforma del processo matrimoniale. Il *motu proprio* MI di Papa Fran-

¹⁰ c. Serrano 1996; c. Stankiewicz 1997.

cesco sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel *Codice di Diritto Canonico* parla anche di processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, che, come è ben noto, è una novità nel processo matrimoniale canonico. Per cominciare, con il nuovo processo più breve la domanda deve essere proposta da entrambi i coniugi. Se invece la domanda viene posta da solo uno dei coniugi, l'altro deve dare il suo consenso al processo breve. Poi, è necessario che le testimonianze o documenti siano tali che non richiedano una istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità (CIC, can. 1683, § 1–2). Oltre a questo l'articolo 14 § 1 delle RP dello steso MI menziona alcuni esempi per i quali si potrebbe procedere al processo più breve. In questo elenco è presente anche »l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo«.

Dall'articolo 14 § 1 delle RP dunque si può capire che questa relazione extraconiugale è una relazione con una certa stabilità e più o meno nota con un partner diverso dal proprio coniuge. Altrimenti, sembra difficile che l'esclusione si possa provare con una istruttoria così breve e semplice come quella prevista per il *processus brevior*. Anche il tempo è prescritto: al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo. Esistono anche casi di relazioni extraconiugali al tempo delle nozze e in un tempo immediatamente successivo. Tali relazioni significano l'assenza di volontà di assumersi le responsabilità di un matrimonio cristiano, e non soltanto un peccato o una situazione occasionale. (Andriano 2016, 83)¹¹ Certamente l'elenco di RP non va seguito con automatismo nel dichiarare nulli tutti i matrimoni con le condizioni simili a quelle citate. Deve invece essere inteso come una raccolta di indizi o elementi di prova che necessitano però di testimonianze o documenti (D'Auria 2015, 572–573) per provare la verità e raggiungere la certezza morale.

6. Conclusione

L'argomento, cioè l'infedeltà matrimoniale, che è stato al centro della nostra ricerca, richiude una realtà molto delicata. Per arrivare a una chiara idea di fedeltà nel matrimonio bisogna avere una buona educazione e degli esempi coraggiosi di vita quotidiana. Il mondo odierno non offre esempi positivi di questo genere. I mass media, la cultura contemporanea e conseguentemente lo stile di vita accettano l'infedeltà come una cosa normale e a volte anche necessaria.

La percentuale d'infedeltà più alta si registra al tempo delle nozze e dopo le nozze. Chi commette adulterio più volte lo fa sia prima che dopo il matrimonio. Non è per niente facile identificare quando un tale comportamento comporti l'invalidità del matrimonio, come abbiamo visto per esempio nella giurisprudenza della Rota Romana.

¹¹ Vedi anche: D'Auria 2016, 83.

Proprio perché un'immagine sbagliata dell'infedeltà è tanto diffusa nel mondo d'oggi, bisogna mostrare la qualità della vita nella fedeltà. Affinché ciò sia possibile, è richiesto il giusto approccio. È per tutti chiaro che l'educazione deve essere adeguata nelle famiglie e negli altri centri d'incontro, come per esempio nella scuola, durante la catechesi e nei gruppi parrocchiali dei giovani. Bisogna parlare di fedeltà come di un valore prezioso e mostrare ai giovani la bellezza della vita coniugale nella fedeltà. Il ruolo della Chiesa in questo campo è essenziale. Papa Francesco in un discorso recente rivolto ai parroci che hanno partecipato a un corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale promosso dalla Rota Romana, diceva:

»Ma io mi domando quanti di questi giovani che vengono ai corsi pre-matrimoniali capiscano cosa significa ›matrimonio‹, il segno dell'unione di Cristo e della Chiesa. ›Sì, sì‹ – dicono di sì, ma capiscono questo? Hanno fede in questo? Sono convinto che ci voglia un vero catecumenato per il Sacramento del matrimonio, e non fare la preparazione con due o tre riunioni e poi andare avanti. /... / Cari fratelli, parlando recentemente alla Rota Romana ho raccomandato di attuare un vero catecumenato dei futuri nubendi, che includa tutte le tappe del cammino sacramentale: i tempi della preparazione al matrimonio, della sua celebrazione e degli anni immediatamente successivi. A voi parroci, indispensabili collaboratori dei Vescovi, è principalmente affidato tale catecumenato. Vi incoraggio ad attuarlo nonostante le difficoltà che potrete incontrare. E credo che la difficoltà più grande sia pensare o vivere il matrimonio come un fatto sociale — ›noi dobbiamo fare questo fatto sociale‹ — e non come un vero sacramento, che richiede una preparazione lunga, lunga.« (2017, 8)

Il Pontefice ribadisce il grande valore della parrocchia, e soprattutto dei parroci nel processo pre e post-matrimoniale. Non possiamo prescindere da questo lavoro. Anche i mezzi di comunicazione sociale devono essere uno strumento molto utile per la Chiesa, perché tramite essi può e deve annunciare la bellezza della fedeltà matrimoniale.

Con una preparazione vera e propria al matrimonio, iniziata nella famiglia e sostenuta dalla società e dalla Chiesa, siamo convinti che la situazione si possa migliorare. La donazione reciproca tra moglie e marito nella fedeltà matrimoniale sarà così un esempio eminente per i figli, per i giovani, per le persone in difficoltà e per tutto il mondo.

Sigle e abbreviazioni

AAS – *Acta Apostolicae Sedis*.

c. – *coram*.

can. – canone/canoni.

CIC 17 – *Codex Iuris Canonici*. 1917. Roma: Types Polyglottis Vaticanis.

- CIC 83** – *Codex Iuris Canonici*. 1983. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- DC** – Pontificium consilium de legum textibus. 2005. *Dignitas connubii – instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- FC** – Giovanni Paolo II. 1982. Esortazione apostolica *Familiaris consortio*. AAS 74:81–191.
- GS** – Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*. 1965. La Santa Sede. [Http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html) (estratto 19 aprile 2017).
- LG** – Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*. 1964. La Santa Sede. [Http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html) (estratto 18 aprile 2017).
- MI** – Francesco. 2015. Lettera Apostolica in forma »Motu Proprio« *Mitis Iudex Dominus*. La Santa Sede. [Https://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html) (estratto 4 aprile 2017).
- RP** – Francesco. 2015. Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale. Lettera Apostolica in forma »Motu Proprio« *Mitis Iudex Dominus*. La Santa Sede. [Https://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html) (estratto 4 aprile 2017).
- RRDec** – *Rotae Romanae Decisiones seu sententiae*

Decisioni del Tribunale della Rota Romana

- c. **Alwan**, Cremen. 2003. RRDec. XCV:599–608.
- c. **Alwan**, Meliten. 1999. RRDec. XCI:298–311.
- c. **Cianni**, Reg. Apuli seu Tranen.-Barolen.-Vigilien. 2002. RRDec. XCIV:76–87.
- c. **Defilippi**, Fiorentina. 1998. RRDec. XC:61–83.
- c. **Giannecchini**, Placentina-Bobien. 1995. RRDec. LXXXVII:242–243.
- c. **Huber**, Fodiana-Bovinen. 2003. RRDec. XCV:525–536.
- c. **Serrano**, Philadelphien.-Latinorum. 1996. RRDec. LXXXVIII:309–314.
- c. **Stankiewicz**, 1987. RRDec LXXIX:153–159.
- c. **Stankiewicz**, Elpasen. 1997. RRDec. LXXXIX:221–234.

Riferimenti

- Andriano, Valerio.** 2016. *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Bañares, Juan Ignacio.** 2004. Commentary. In: *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, 1059–1060. A cura di Angel Marzoa, Jorge Miras e Rafael Rodriguez-Ocana. Montreal, Chicago: Midwest Theological Forum.
- Benedetto XVI.** 2011. *Iter apostolicum in Germaniam: ad Berolinensem foederatum coetum oratorum*. AAS 103:663–669.
- — —. 2013. *Ad Romanae Rotae Tribunal*. AAS 105:168–172.
- Burke, Cormac.** 1991. Il contenuto del »Bonum Fidei«. *Apollinaris* 64:649–666.
- Chouweifaty, Antonios.** 2013. La separazione per adulterio. In: *Il bonum fidei nel diritto matrimoniale canonico*, 279–295. A cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- D'Auria, Andrea.** 2015. Mitis Iudex Dominus Iesus: Sfide pastorali per il diritto; Alcune considerazioni sull'art. 14 delle Regole procedurali. *Anthropotes* 31:525–573.
- — —. 2016. Mitis Iudex Dominus Iesus: Alcune considerazioni sull'art. 14 delle Regole procedurali. *Quaderni di Ius Missionale* 9:59–104.
- Franceschi, Hector.** 2012. L'esclusione del »bonum fidei« nella giurisprudenza rotale recente. In: *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, 41–96. A cura di Hector Franceschi e Miguel Angel Ortiz. Roma: Edusc.
- — —. 2013. Esclusione del »bonum fidei«: I profili probatori. In: *Il bonum fidei nel diritto matrimoniale canonico*, 179–198. A cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Francesco.** 2017. Un vero catechumenato per prepararsi al matrimonio. *L'Osservatore Romano*, 26 febbraio, 8.
- Hervada, Javier.** 2010. *De matrimonio in Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*. Roma: Coletti a San Pietro.
- Moneta, Paolo.** 2014. *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*. Bologna: Il Mulino.
- Monni, Pasquale.** 2001. De matrimonio. In: *Commento al Codice di diritto canonico*, 600–688. A cura di Pio Vito Pinto. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Pio XI.** 1930. Casti connubii. AAS 22:539–592.
- Sabbarese, Luigi.** 2016. *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia*. Città del Vaticano: Urbaniana University Press.
- Slatinek, Stanislav.** 2014. *Izgubljeni prstan*. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba.
- Strehovec, Tadej.** 2013. Zakonska zveza v perspektivi drugega vatikanskega koncila. *Bogoslovni vestnik* 73:233–249.
- Szpak, Eliza.** 2015. La natura del bonum fidei nella giurisprudenza rotale. *Revista Universitas Canonica* 32:39–56.